

DOPO LA LISTA DELLE INFERMITÀ ESCLUSE DALLA RIPETIZIONE DELLE VISITE DI INVALIDITÀ, ECCO LA TUTELA DELL'HANDICAP

## TIPO DI MINORAZIONI

SECONDO la legge 104/92, è persona handicappata

- CHI presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva
- CHE sia causa di difficoltà di apprendimento, di vita di relazione o di integrazione lavorativa
- E TALE da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (handicap).

NELL'AMBITO di questa legge, si distingue un handicap in situazione di gravità (art.3 c.3) se la menomazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.


**2,3 milioni**

di famiglie (il 14%),  
su oltre 20 milioni,  
vivono con disabili

# Così la legge sulla disabilità

In un precedente numero, è stata pubblicata la guida orientativa delle varie infermità escluse dalla ripetizione delle visite d'invalidità civile. Tale legge (n.118/71) è strettamente connessa a quella sulla tutela della disabilità (n.104/92) di cui parliamo in questa pagina, di altissimo valore sociale perché prevede interventi volti a «prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona alla vita della collettività nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali». Chi vuole usufruire dei suddetti benefici, deve presentare la domanda alla commissione invalidi della Asl.

(angelo ferri, medico legale)



## PERMESSI SUL LAVORO

- LA PERSONA handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab. A annessa alla legge 648 del 1950, assunta presso gli enti pubblici, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili ed hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
- PREVEDE agevolazioni nel rapporto di lavoro dipendente e permessi lavorativi per i parenti:
  - COMMA 1:** prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro della madre o del padre, anche adottivi, del minore con handicap in situazione di gravità, a condizione che il bambino non sia ricoverato presso Istituti specializzati.
  - COMMA 2:** in alternativa possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di età.
  - COMMA 3:** successivamente al compimento del 3° anno di età i genitori, anche adottivi, di minore (non ricoverato a tempo pieno), nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità (parente o affine entro il 3° grado) hanno diritto a tre giorni di permesso mensile.
  - COMMA 5,6,7:** il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o affine entro il 3° grado handicappato in situazione di gravità, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro e non può essere trasferito senza il suo consenso. Così la persona handicappata maggiorenne e gli affidatari di persona handicappate in situazione di gravità.

## I BENEFICI CONNESSI AL RICONOSCIMENTO DELL'HANDICAP

- SERVIZIO di aiuto personale diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale
- REALIZZAZIONE di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità (art. 10).
- RIMBORSI delle spese sostenute per i soggiorni effettuati all'estero a scopo di cura (art. 11).
- DIRITTO all'educazione, all'istruzione (art.12), all'integrazione scolastica (artt.13,14,15).
- INSERIMENTO della persona handicappata in corsi di formazione professionale ed avviamento al lavoro ( artt. 17-18 ).
- UTILIZZO di adeguati ausili tecnici e fruizione di eventuali tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove di esame nei concorsi pubblici (art. 20).
- ABOLIZIONE, ai fini dell'assunzione al lavoro, della certificazione di sana e robusta costituzione fisica (art. 22).
- INTERVENTI di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (art. 24).
- ACCESSO delle persone con handicap sensoriali a mezzi di informazione radiotelevisiva e telefonica (art. 25)
- CONTRIBUZIONE, da parte delle ASL, alle spese necessarie a modificare i mezzi di trasporto individuali a favore dei titolari di patenti di guida A ,B o C speciali, con incapacità motorie permanenti (art. 27)
- FACILITAZIONI per il parcheggio dei veicoli delle persone handicappate (art. 28).